CAMERA DEI DEPUTATI N. 885

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PUMILIA, MAROCCO, SINESIO, PICCINELLI, GARGANO, CASTELLUCCI, RENDE

Presentata il 2 dicembre 1976

Ulteriore proroga del contributo sul migliatico a favore della pesca marittima

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 1 della legge 23 dicembre 1975, n. 699, dispone la proroga al 31 dicembre 1975 della concessione del contributo straordinario ai natanti addetti alla pesca professionale, prevista dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 733, e modificato dalla legge 8 gennaio 1974, n. 2, per attenuare l'aumento dei costi di esercizio della pesca marittima, conseguente al rincaro dei prodotti petroliferi.

In effetti tale contributo venne accordato per un tempo limitato quando, nel giro di un biennio, il gasolio per la pesca è aumentato da lire 18 al chilogrammo nel 1973 a lire 75 nel 1975, con l'intendimento di consentire un adeguamento delle strutture produttive ai nuovi costi.

Sarebbe stato possibile, dunque, non prorogare la concessione se nel frattempo il gasolio non avesse subito ulteriori aumenti (precisamente due nel corso del 1976, in cui è salito da lire 75 al chilogrammo a lire 108 prima, e poi a lire 118, mentre si temono con il nuovo anno ulteriori aumenti).

Tali ulteriori aggravi hanno reso insostenibile l'onere per l'esercizio della pesca, che nel frattempo ha subìto altresì le conseguenze negative della restrizione del tradizionale campo di attività conseguente alla estensione unilaterale delle acque territoriali da parte dei paesi rivieraschi.

La concomitanza di tali circostanze minaccia di paralizzare l'attività produttiva della pesca, con il pericolo di aggravare ulteriormente il *deficit* della nostra bilancia alimentare e creare disoccupazione aggiuntiva nei centri pescherecci, specie nel Mezzogiorno, con conseguente aggravio per interventi assistenziali da parte dello Stato.

La proroga del contributo straordinario sul migliatico, contenuta nella presente proposta, si appalesa, pertanto, intervento doppiamente produttivo ed in linea con gli impegni prioritari del Governo sia per quanto attiene il riequilibrio dei nostri conti con l'estero nel settore agricolo-alimentare, che la difesa della occupazione.

La spesa occorrente al finanziamento della presente proposta di legge, pur nelle attuali difficoltà di bilancio, appare dunque ampiamente giustificata dalle finalità illustrate, senza considerare che, fra l'altro, il temuto rallentamento di tale attività produttiva provocherebbe al bilancio dello Stato minori entrate per cifra non inferiore, ove si consideri il giro di affari messo in moto dalle attività di pesca e da quelle complementari.

Si garantirebbe così alle imprese di pesca, nella massima parte artigianali, un ulteriore margine di tempo entro cui promuovere gli opportuni processi di ristrutturazione, per altro in corso di elaborazione presso la CEE, rivolti ad assorbire gradualmente i maggiori costi conseguenti ai nuovi prezzi del carburante.

I proponenti confidano pertanto che il Parlamento vorrà confortare della propria approvazione la presente proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

La concessione del contributo straordinario ai natanti addetti alla pesca marittima professionale, prevista dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 733, e modificato dalla legge 8 gennaio 1974, n. 2, prorogata al 31 dicembre 1975 dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1975, n. 699, è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 1976.

ART. 2.

Per la concessione del contributo straordinario di cui al precedente articolo, relativamente all'esercizio 1976, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 6.000 milioni, alla quale si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad appportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.